

COMUNE DI ARENA PO

Parere n. 17

Parere dell'Organo di revisione in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100" .

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (Tusp);

Richiamato l'art. 20 del Tusp ed in particolare:

- il comma 1, che stabilisce che *“ Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;*
- il comma 2, che impone alle amministrazioni pubbliche l'adozione di un piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni, corredato da un'apposita relazione tecnica, in cui siano specificati modalità e tempi di attuazione ove, in sede di analisi, rilevino la sussistenza di anche una sola delle condizioni ivi specificate;
- il comma 3, secondo cui i piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- il comma 4, secondo cui , in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

Visto l'art. 1 comma 723 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019) con la quale è stato aggiunto, all'art. 24 del TUSP il comma 5-bis. Tale comma, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021, sospende per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, così come prevista dal comma 4 dell'art. 24 e l'applicazione della sanzione in caso di mancata alienazione nei termini, prevista dal comma 5 dello stesso art. 24.

Considerato che l'Ente ha provveduto:

- alla revisione straordinaria della partecipazioni prevista all'art 24 comma 1 del TUSP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/09/2017 individuando le misure di razionalizzazione;

- alla revisione ordinaria delle partecipazioni prevista all'art. 20 del TUSP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 03/10/2018.

Rilevato che l'Ente ha attivato le misure previste dai piani;

Richiamato l'art. 239 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000.

Il Revisore nello svolgimento dell'attività di collaborazione con il Consiglio Comunale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla documentazione predisposta ai fini degli adempimenti previsti dal piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

Darfo Boario Terme, 18 dicembre 2020

L'organo di revisione
Claudio Gioiellini

